



Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
Membro della *Fédération Internationale des Traducteurs (F.I.T.)*

A cura della Sezione Piemonte & Valle d'Aosta

**COSA OCCORRE FARE PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E PERITI DEL TRIBUNALE
(per traduttori e/o interpreti giudiziari)
(aggiornato al 05/09/2014)**

Per lavorare come Interprete o Traduttore per il Tribunale occorre essere iscritti all'Albo dei Consulenti Tecnici – CTU (esperti in ambito civile) e all'Albo dei Periti (esperti in ambito penale), suddivisi in categorie. Per particolari accertamenti, il giudice può farsi assistere dagli esperti iscritti nei rispettivi albi.

Per poter presentare la propria candidatura ed essere ammessi nel Repertorio del Tribunale di Torino in qualità di CTU (per le cause civili) e Perito (per le cause penali), i traduttori e/o gli interpreti dovranno:

- essere residenti in un comune della giurisdizione del Tribunale di Torino;
- essere iscritti da almeno 3 anni al ruolo dei Periti ed Esperti tenuto dalla C.C.I.A.A. di Torino*;
- non essere iscritti all'Albo dei CTU o all'Albo dei Periti di altro Tribunale.

Gli interessati dovranno presentare la propria domanda presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Torino – Albo C.T.U., Settore I, scala A, piano Terra, ingresso 3, aula 10.

Info telefoniche: 011/432 8149 - 011/432 9048

Fax: 011/432 9050

Orario sportello: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 11,00.

L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale; le decisioni relative sono assunte da un Comitato, composto da un Magistrato, un Procuratore della Repubblica e un rappresentante dell'Ordine professionale e/o della Camera di Commercio. Ad essi si aggiunge, per le iscrizioni all'Albo dei Periti, un rappresentante dell'Ordine degli avvocati. Il Comitato si riunisce annualmente, con eventuali sessioni straordinarie.



Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
Membro della *Fédération Internationale des Traducteurs (F.I.T.)*

A cura della Sezione Piemonte & Valle d'Aosta

Per la richiesta di iscrizione all'Albo dei CTU e all'Albo dei Periti vanno compilate due pratiche distinte (*vedere moduli).

Alla domanda vanno allegati:

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2. fotocopia del codice fiscale;
3. il curriculum vitae, eventualmente corredato da copia dei lavori effettuati (a campione), elenco delle pubblicazioni e degli incarichi, ecc., copia degli eventuali titoli e documenti attestanti la propria esperienza specifica, va presentato in formato PFD da trasmettersi nella seconda fase dell'iscrizione allo scopo di consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del richiedente, della "speciale competenza tecnica" richiesta dalla legge (art. 15 disp. att. c.p.c. e art. 69 disp. att. c.p.p.).

La domanda va presentata in bollo da € 16,00 utilizzando lo schema allegato e può essere trasmessa per posta o consegnata all'Ufficio CTU (Corso Vittorio Emanuele II n. 130, Torino, ingresso 3, aula 10).

In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio chiederà il pagamento della tassa di iscrizione di € 168,00 per ciascun albo per il quale si è stati iscritti.

Per ottenere un certificato di iscrizione, occorre presentare domanda in bollo da € 16,00 e, all'atto del ritiro, consegnare altra marca da bollo di € 16,00, oltre a una marca da € 3,68 per diritti di cancelleria (oppure di € 11,06 se è richiesta la consegna prima di tre giorni).

Se si desidera la spedizione al proprio domicilio, occorre allegare una busta già affrancata.

Il Tribunale ricorda che la normativa prevede dal 01/01/2012 che "le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati". Nei rapporti con gli organi della Pubblica

Amministrazione e gestori di pubblici servizi, i certificati e atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (c.d. autocertificazioni e atti notori).

!!!ATTENZIONE!!!

Nel quadro del Processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d'Ufficio sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (Reginde) per poter procedere alla



Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
Membro della *Fédération Internationale des Traducteurs (F.I.T.)*

A cura della Sezione Piemonte & Valle d'Aosta

consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui avranno assunto la veste di ausiliari del giudice.

I professionisti non iscritti ad un Albo Professionale dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia, alla pagina Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio PCT (aula 10, ingresso 3, piano terra).

Normativa:

Art. 61 Codice di Procedura Civile;

Art. 13 e segg. Disp. att. Codice di Procedura Civile

Art. 67 e segg. Disp. att. Codice di procedura penale (per i periti in materia penale)

Art. 7 D.M. n. 44 del 21/02/2011 – Processo Civile telematico

Il Giudice, nello svolgimento delle sue attività, siano esse di indagine e/o processuali, potrà avvalersi quindi di traduttori e/o di interpreti che, avendo fatto domanda, siano stati accettati dalla Commissione esaminatrice. È altrettanto vero che, a sua discrezione, il Giudice può nominare ed affidare un incarico a persone non iscritte all'Albo.

L'unità di misura del lavoro di traduttore/interprete del Tribunale è la **vacazione**, che corrisponde a 2 ore di lavoro, per un numero massimo di 4 vacanze al giorno.

L'importo FISSATO PER LEGGE è pari a € 14,68 per la prima vacanza (le prime due ore di lavoro) e a € 8,15 dalla seconda vacanza in poi, e questo importo viene rivisto ogni 3 anni circa, in base all'indice ISTAT.

In alcuni casi il traduttore/interprete può chiedere un aumento dal 20% al 50% in base alla complessità e al carattere di urgenza.

Il discorso vacanze si riferisce essenzialmente al procedimento penale: l'incarico viene assegnato al traduttore/interprete dal Giudice e il compenso viene liquidato dal Ministero di Grazia e Giustizia.

In ambito civile, il traduttore/interprete viene retribuito in base a onorario, quindi il professionista può chiedere il compenso che ritiene opportuno, dal momento che a pagarlo saranno le parti in causa.



Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
Membro della *Fédération Internationale des Traducteurs (F.I.T.)*

A cura della Sezione Piemonte & Valle d'Aosta

CHI È IL CTU

L'incarico affidato dal Giudice al professionista, normalmente iscritto all'albo, comporta un insieme di oneri deontologici e formali di estrema importanza. La principale qualifica di cui viene investito il CTU dal momento di ricezione dell'incarico (coincidente con la data dell'udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti innanzi al Giudice) fino al termine del mandato a lui assegnato dal Giudice (che, in termini prudenziali, coincide con la data del deposito della sentenza da parte del Giudice) è quella di **Ausiliario del Giudice** e quindi di «Pubblico Ufficiale».

Tale qualifica implica per il CTU l'importante compito di rappresentare il Giudice, limitatamente alle indagini di carattere tecnico affidategli, fuori dall'aula del Tribunale, mantenendo così un comportamento equilibrato e imparziale con i difensori e con le parti in giudizio, per il periodo di svolgimento dell'incarico.

Per quanto ovvio, è bene ricordare che il requisito di Pubblico Ufficiale non deve essere interpretato dal CTU come facoltà di prevaricare le parti, né di abusare della propria posizione nel procedimento in cui è incaricato.

Il compito di CTU deve invece essere interpretato come figura *super partes* che compare alle udienze (se e quando invitato dal Giudice) e agli accessi presso i luoghi per cui è causa (che il medesimo CTU ha stabilito, sentite le parti), consapevole di adempiere al compito fondamentale di rappresentare una parte importante del processo.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il Codice di procedura civile è una raccolta di norme che regolano l'attività istruttoria e disciplinano lo svolgimento del processo civile. Nel presente testo si trattano solamente quegli articoli di interesse per il consulente tecnico.

Il rispetto del Codice di procedura civile è una prerogativa del rapporto tra il Giudice, gli Avvocati, i consulenti tecnici delle parti (CTP) e il consulente tecnico di ufficio (CTU).

1.1.1. Scelta del consulente tecnico, formazione dell'albo e sua attività (artt. 61 e 62)

Art. 61 (Consulente tecnico)

Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.



Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
Membro della *Fédération Internationale des Traducteurs (F.I.T.)*

A cura della Sezione Piemonte & Valle d'Aosta

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente Codice.

Art. 62 (Attività del consulente)

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal Giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il Giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.

1.1.2 Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione (art. 63)

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo (366 c.p.) di prestare il suo ufficio (19 ss. att.), a meno che il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione (art. 192). Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il Giudice che l'ha nominato (89 att.).

La nomina del consulente richiede il suo assenso allo svolgimento dell'incarico, da manifestarsi in udienza.

Tale assenso serve a confermare che la materia tecnica in cui il CTU è chiamato ad assistere il Giudice ricade nelle proprie competenze.

Può succedere che il Giudice nomini il CTU per svolgere determinate mansioni ma il tecnico non è competente in tale specialità. In tal caso, è necessario che il CTU che ha ricevuto la nomina informi immediatamente il Giudice, al più tardi durante l'udienza per il Giuramento e il conferimento dell'incarico.

Una volta accettato l'incarico e prestato il giuramento, il CTU è sostanzialmente obbligato allo svolgimento delle attività affidate dal Giudice, a meno di gravi motivi.

Prima dell'udienza di nomina, l'astensione del consulente può avvenire per i giustificati motivi previsti dalla normativa.

L'obbligo di «prestare il suo ufficio» trova fondamento nel rapporto di reciproca stima Giudice - CTU che necessariamente viene concretizzato con la nomina del consulente e con il successivo giuramento.

Caso a parte è l'impedimento temporaneo del consulente che lo impossibilita ad essere presente in Tribunale alla data prestabilita. Tale eventualità deve essere ben segnalata al Giudice e, per buona condotta professionale, agli interessati (i procuratori delle parti, ad esempio). Per esemplificare, impedimenti di salute, accavallamenti di più udienze nel medesimo orario in luoghi differenti, oppure altri «validi motivi» che impediscono al CTU di essere presente all'udienza per il giuramento e la formulazione dei quesiti devono essere preventivamente segnalati al Giudice via fax (modalità molto «comoda», non sempre accettata dalle Cancellerie) oppure presentando una specifica nota informativa in Cancelleria.



Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
Membro della *Fédération Internationale des Traducteurs (F.I.T.)*

A cura della Sezione Piemonte & Valle d'Aosta

Il Giudice, riconosciuti i validi motivi che giustificano l'assenza del CTU, rinvia l'udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti ad altra data, nominando il medesimo CTU che, in tal modo, conserva l'incarico.

Altra fattispecie è l'incompatibilità del CTU con le parti nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c., fattispecie che comporta anche la facoltà di ricusazione da parte dei difensori delle parti.

Rifiuto per incompatibilità con le parti

Il CTU non può essere nominato per un procedimento in cui ha interesse personale ovvero intrattiene rapporti professionali, oppure ancora è legato da un legame di parentela con una delle parti in causa (solo per citare i casi più ricorrenti; la casistica completa è stabilita dall'art. 51 c.p.c.).

In questi casi, il CTU appena riceve la notifica della convocazione risponde al Giudice con una nota da depositare in cancelleria in cui lo informa dell'incompatibilità e della sua assenza nell'udienza fissata.

L'incompatibilità avviene quando il CTU:

- 1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (art. 74 ss. c.c.) o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (art. 82) nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come arbitro (artt. 810, 815) o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico (art. 61);
- 5) se è tutore (art. 343 ss. c.c.), curatore (art. 392 c.c.), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta (art. 36 ss. c.c.), di un comitato (art. 39 c.c.), di una società (art. 2247 ss. c.c.) o stabilimento che ha interesse nella causa.

Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi sopraindicati è indispensabile presentare in cancelleria, con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione, la comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le parti indicandone il motivo. Il Giudice provvede alla nomina di altro CTU.

Bibliografia

Alberto Botti, *MANUALE DEL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE*. Guida all'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio e di Parte, 5a edizione, Aprile 2013.